



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA

**SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA  
SOLIDARIETÀ E LA COESIONE DELLA  
COMUNITÀ**  
ATTIVITÀ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO  
CIVILE  
ANACRAEE - STATO CIVILE E SERVIZIO

## CONVENZIONE

STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE E DI EMERGENZA TRAMITE EROGAZIONE DI BUONI, NELL'AMBITO DELLA QUOTA FONDO SERVIZI POVERTÀ 2022-2023 – FONDO POVERTÀ ESTREMA 2022-2023

## TRA

Il COMUNE DI TERAMO, C.F. 00174750679 con sede in Teramo, via Giosuè Carducci, 33, rappresentato:

La sottoscritta Dott.ssa Adele Ferretti, CF FRRDLA61R41F831W, nata il 01/10/1961 a Pineto (TE), ed ivi residente in via Del Pozzo n. 3, in qualità di Dirigente dell'Area IV - Servizi per il Sostegno, la Solidarietà e la Coesione della Comunità – Ambito Distrettuale Sociale n. 20 "Teramo" - Comune di Teramo - soggetto mandante - con sede legale in via Carducci n. 33, città Teramo (prov. TE), C.F. 00174750679 e P. IVA 00174750679;

e

---

## VISTI:

- La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 386) ha istituito il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 ha istituito la Rete della protezione e dell'Inclusione Sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di durata triennale, quale strumento programmatico per l'utilizzo di risorse della quota Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
- Il citato decreto come successivamente modificato dalla normativa istitutiva del Reddito di Cittadinanza (DL. 4/2019), individua le modalità di realizzazione della valutazione multidimensionale, della protezione personalizzata (Patti per l'Inclusione sociale), dei servizi di intervento;

- Il Decreto lavoro 2023 (DL 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni in l. 3 luglio 2023 n. 85) che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo l'assegno di inclusione;
- nella riunione del 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale ha approvato il Piano degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. In tale Piano, tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi e servizi volti alla realizzazione del Pronto Intervento Sociale e, nell'ambito della programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT-EU;

Richiamato il seguente quadro normativo:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
- D.lgs. 267/2000 che all'art. 119 prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazioni, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- Il D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore l'art. 55, I comma - in attuazione del principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed economicità, prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

DATO ATTO:

- del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore" che ha chiarito la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche nei settori estranei al codice dei contratti pubblici e rientranti nel Codice del terzo settore;
- della Deliberazione ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
- della Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 31/03/2023 n. 36";

VISTA la Determina n. \_\_\_ di approvazione dell'Avviso pubblico non competitivo di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di strutture ricettive, interessate alla fornitura di sistemazioni alloggiative temporanee e di emergenza

tramite erogazione di buoni, nell'ambito della quota fondo servizi poverta' 2022-2023 – fondo poverta' estrema 2022-2023

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Teramo e \_\_\_\_, come sopra individuati e rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

##### Art. 1

(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione è finalizzata alla costruzione di una rete capace di innovare l'offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido – Pronto Intervento Sociale.

I destinatari sono coloro che beneficiano dell'assegno di inclusione o che si trovano in situazione economiche simili, ovvero abbiano un ISEE non superiore ad € 10.150,00 e siano presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, nonché i soggetti in grave marginalità sociale o senza fissa dimora come da classificazione Ethos.

L'oggetto della convenzione riguarda la messa a disposizione di posti letto nella struttura denominata "....." e la definizione delle modalità di invio degli ospiti individuati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Teramo ovvero da Enti del Terzo Settore in co-progettazione con il Comune per la gestione del Pronto Intervento Sociale, Housing first, e stazione di posta.

##### Art 2

(modalità di intervento)

L'individuazione della struttura ricettiva è subordinata alla scelta dell'utente nei limiti della disponibilità. In seguito alla scelta il Servizio Sociale Professionale ovvero l'operatore del terzo settore autorizzato contatteranno la struttura inviando progetto indicante i tempi.

La documentazione necessaria è la seguente:

- Richiesta intervento da parte dell'utente;
- Presa in carico;
- Autorizzazione all'intervento da parte del Servizio Sociale Professionale o dagli Enti del Terzo Settore in coprogettazione;
- Attestazione sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello che verrà fornito, in cui deve essere indicato il nominativo di chi ha utilizzato il buono (previa identificazione con documento di riconoscimento e verifica della corrispondenza con il titolare dello stesso buono);
- documento contabile in regola, emesso secondo le indicazioni che verranno fornite (cig e cup di riferimento);

##### Articolo 3

(Caratteristiche strutturali)

Nel rispetto della normativa vigente, il gestore si impegna a mantenere, la struttura ricettiva a norma e in regola con le norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e l'uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda e manutenzione.

Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie) dovranno essere adeguatamente arredati.

#### Articolo 4

##### (Responsabilità e coperture assicurative)

Il Gestore è tenuto alla copertura dei rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile per danni a cose o persone e si impegna a sollevare il Comune di Teramo da ogni responsabilità e non risponderà per alcuno dei danni e/o infortuni che dovessero verificarsi in una qualunque delle fasi di ospitalità.

#### Articolo 5

##### (Tariffe)

Il gestore s'impegna ad applicare tariffe non superiori a € \_\_\_\_ .

Il rapporto contrattuale per l'ospitalità è esclusivo tra il Gestore della struttura ricettiva e l'ospite individuato dal Servizio Sociale o dall'Ente del Terzo Settore in coprogettazione.

#### Articolo 6

##### (Inadempienze)

Eventuali inadempienze della presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un congruo termine per la relativa regolarizzazione e/o contro deduzioni.

Decorso il termine di cui sopra, senza che le contestazioni abbiano trovato intesa ovvero chiarimento, potrà aversi la risoluzione unilaterale della presente convenzione, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze degli obblighi assunti dalle parti;

Il Servizio Sociale si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. Ciò sarà oggetto di tempestiva comunicazione al Gestore.

#### Articolo 7

##### (Variazioni alla convenzione)

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

#### Articolo 8

##### (Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 30/06/2027, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente

#### Articolo 9

##### (Sicurezza e riservatezza)

1. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Soggetto attuatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Soggetto attuatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### Art. 10

##### (Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 522 del 11/12/2024, le ETS e per i loro tramite, i loro dipendenti, collaboratori o volontari, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

#### Art. 11

##### (Norma Anticorruzione)

I rappresentanti Legali delle ETS firmatarie, dichiarano, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

#### Art. 12

(Arbitrato e foro competente)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Teramo.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

#### Articolo 13

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le eventuali spese di bollo, nei casi previsti dal D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e le spese di registrazione sono a carico del Gestore della Struttura ricettiva.

#### Art. 14

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Il presente atto, è composto da numero sette facciate intere e fin qui della presente, viene sottoscritto dalle parti;

Teramo (TE),